

Lo spazio della felicità e il diritto alla casa: la rilevanza pubblica di una dimensione privata

The Space of Happiness and the Right to Housing:
The Public Relevance of a Private Issue

PAOLA CHIARELLA

Professoressa Associata di Filosofia del diritto, Università Magna Graecia di Catanzaro.

E-mail: paola.chiarella@unicz.it

ABSTRACT

«Come sarei felice se fossi felice», ironizzava Woody Allen per esprimere la difficoltà nel definire la propria felicità. Dalla prospettiva di un approccio giuridico le incertezze definitorie si riducono, se si considera che i diritti fondamentali sono strumenti normativi che, nell'assicurare la dignità umana, promuovono anche le condizioni di una vita felice. La disponibilità di uno spazio abitativo adeguato alle esigenze della persona e della sua vita di relazione è, da questo punto di vista, una premessa fondamentale. Il diritto all'abitazione, a lungo trascurato per i suoi eccedenti profili privatistici, assicura le precondizioni della scrittura di una storia personale e familiare che sappia di felicità.

«How happy I would be if I were happy», Woody Allen joked to express the difficulty of defining one's own happiness. From the perspective of a legal approach, the uncertainties of definition can be reduced if we consider that fundamental rights are legal instruments that, by guaranteeing human dignity, also promote the conditions for a happy life. From this point of view, the availability of a dwelling adequate to the needs of the person and his or her relational life is a fundamental condition. The right to housing, long neglected because of its excessively private aspects, guarantees the conditions for writing a personal and family history that tastes of happiness.

KEYWORDS

felicità, diritto alla casa, solidarietà, diritti sociali, privacy

happines, right to housing, solidarity, social rights, privacy

Lo spazio della felicità e il diritto alla casa: la rilevanza pubblica di una dimensione privata

PAOLA CHIARELLA

1. *La misura della felicità: il metro quadrato* – 2. *La responsabilità della felicità: la questione sociale* – 3. *Il diritto alla casa: il paradosso della botte vuota* – 4. *Una questione privata? Il diritto a non essere lasciati/e soli/e.*

«E ai piedi del mare vedo le case del genere umano pigiate, naufragate nella loro falsa fraternità».

(I. Calvino, *Ultimo viene il corvo*, Milano 2023, p. 73).

1. *La misura della felicità: il metro quadrato*

Ben oltre la retorica per cui «i soldi non danno la felicità», è noto a tutti come siano, a volte, proprio le piccole gioie a concederci quelle beatitudini che, come scrive Françoise Héritier, sono il *sale della vita*. Si tratta di «piccoli fremiti suscitati nell'intimo dai piaceri più minuscoli» e che sono indispensabili per proteggere il «gusto della vita»¹. Uno sguardo d'intesa, una gentilezza inaspettata, un oggetto smarrito e ritrovato, l'abbonamento alla rivista preferita, la sorpresa di un sapore sconosciuto, essere stati d'aiuto a qualcuno o un cielo screziato da riflessi cremisi, possono conferire ai nostri giorni scintille di soddisfazione emotiva. Poiché intensamente soggettivi, i criteri personali che procurano felicità non si assumono come fattori universali di un calcolo matematico, sicché l'inventario delle gioie può essere ricco e variegato. Ciò che, in ogni caso, contraddistingue questi momenti è la loro «completezza»: non «sentiamo la mancanza di nulla e la nostra soddisfazione è totale»². Si tratta, tuttavia, di appagamenti che vivono di istanti e sono perciò intermittenti e dipendenti dalle sensazioni che ricaviamo dai fattori che procurano piacere.

L'appagamento delle piccole gioie, osserva Robert Nozick, può essere impiegato come criterio di misura del primo dei tre sentimenti di felicità che ci è dato di sperimentare: essere felici «per questa o quella cosa», mentre poi, a un livello più ampio, vi è la sensazione che la nostra vita vada per il meglio e che nel complesso essa sia soddisfacente³. In base al primo sentimento, ciascuno compie una valutazione, sia pure approssimativa, dei momenti di felicità senza temere il biasimo che gli procura ciò che predilige. Se la consegna del pacco tanto atteso suscita in me una gioia di infantile memoria, che altri ricavano da fattori estranei ai miei gusti, un certo grado di consenso si può, invece, raggiungere sull'infelicità dovuta ad alcune mancanze materiali che riguardano la sensazione che la vita non vada proprio per il meglio e che, nel complesso, essa non sia soddisfacente. La felicità, al secondo e al terzo livello, è compresa perciò nella sua «globalità e lungo una certa durata» in ragione del successo delle nostre aspirazioni, dell'equilibrio di sentimenti ed emozioni e della soddisfazione negli ambiti che reputiamo cruciali per il nostro benessere⁴.

All'origine di noti racconti che ripercorrono storie di infelicità personale e collettiva nella grande letteratura mondiale, vi è la perdita, la mancanza o l'inadeguatezza di un'abitazione: persa la casa del nespolo, «dei Malavoglia adesso non ne vogliono nemmeno i cani»⁵; così, *Furore* di Steinbeck racconta la sciagura della famiglia Joad che, per racimolare qualche soldo, vende «un

¹ HÉRITIER 2012, 15.

² NOZICK 2004, 112.

³ NOZICK 2004, III-112.

⁴ LENOIR 2021, 29-30.

⁵ VERGA 2020 [1881], 137.

pacco di amarezza» quando è costretta ad abbandonare terra e casa e a mettersi in fuga verso la California: «morta la casa, morti i campi», la «gente non è più viva [...], non è più intera se l'ammucchi in una macchina e la mandi da sola chissà dove»⁶. Il camion diventa il “nuovo focolare” in cui si sintetizza, in un incastro di equilibri acrobatici, lo spazio dello stretto necessario. Le donne, «sedute in mezzo alle cose spacciate»⁷, costrette a lasciare bruciare nei ricordi, hanno occhi arrossati dall'infelicità di una vita che va a rotoli. Così, l'infelicità della famiglia di Frank McCourt nel racconto autobiografico *Le ceneri di Angela* trasuda dalle pareti sudice di dimore precarie che attentano alla salute dei loro inquilini. E ancora, «senza un soldo a Parigi e a Londra», George Orwell racconta la miseria dei bassifondi delle capitali europee non dissimile dalla degradazione economica del “popolo dell'abisso” londinese, documentata (anche fotograficamente) da Jack London⁸. Tutte storie con contesti e sviluppi diversificati, accomunate, tuttavia, da un disagio abitativo il cui squallore spaziale mortifica la felicità.

I riferimenti appena citati vogliono essere soltanto un pretesto letterario per domandarci quale sia l'incidenza della “giustizia spaziale” sulla felicità personale, il che evidentemente implica la questione di una correlata responsabilità individuale e/o sociale. È allora implicito anche ragionare sulla quantità e qualità dello spazio che ciascuno dovrebbe disporre, se si pensa al concetto di “adeguatezza” dell'abitazione che immancabilmente si ritrova nelle carte nazionali e internazionali dei diritti.

Si ascende, perciò, a un livello filosofico normativo che invoca una moltitudine di paradigmi antichi e moderni sulla ricerca della felicità, sulla solidarietà, sull'interesse personale e sul bene comune, portando al centro del dibattito il diritto fondamentale alla casa e alcune “verità domestiche” da cui la felicità fugge come da *La casa in fiamme* di Chagall.

2. La responsabilità della felicità: la questione sociale

«Cedri canditi e pistacchi» deliziano il palato di Candido al termine di un viaggio per lo più filosofico nei posti più crudeli della terra a cui è costretto una volta scacciato a pedate dal castello di Thunder-ten-Tronckh⁹. Il sapore dolce della vita si apprezza dopo aver ingerito o proprio per aver ingerito molti bocconi amari¹⁰. Quelli di Candido sono procurati dal subire e constatare l'epidemia del male, ovvero la dilagante sofferenza cagionata dalla natura e dagli uomini nella più ostinata indifferenza morale. Sicché è difficile sperare nella felicità, quando tra «dolori segreti e miserie pubbliche», essa è assediata da fattori che sfuggono al controllo di colui che la persegue.

Eppure, in questa «cosa assai pazza e abominevole» che è il mondo¹¹, “esiste il bene”¹² che si può conquistare con la soluzione minimalista del «coltivare il nostro giardino»¹³, quale possibilità d'essere felici, talvolta, nonostante tutto e a condizione che ciascuno “ci lavori sopra”¹⁴. Da ciò si prospetta, neppure tanto velatamente dalla lettura di Voltaire, una certa dose di responsabilità

⁶ STEINBECK 2017 [1939], 73, 124, 141,.

⁷ STEINBECK 2017 [1939], 125.

⁸ ORWELL 2018 [1933]; LONDON 2021 [1903].

⁹ In Westfalia, regione gravida di simbolismo irenico, il castello di Thunder-ten-tronckh è “il paradiso terrestre” da cui Candido è scacciato perché sorpreso ad amoreggiare con la cugina Cunegonda. Da allora «tutto fu sconvolto nel più bello e più piacevole dei castelli possibili». VOLTAIRE 2013 [1759], 37.

¹⁰ È anche vero che alcune tragiche sofferenze compromettono per sempre la possibilità di essere felici e si palesano come perdita della facoltà di essere felici. Si veda sul punto NUSSBAUM 2004 [1986].

¹¹ VOLTAIRE 2013 [1759], 100, 88.

¹² VOLTAIRE 2013 [1759], 88.

¹³ VOLTAIRE 2013 [1759], 125

¹⁴ Col lavoro si allontanano tre grandi mali: la noia, il vizio, il bisogno, VOLTAIRE 2013 [1759], 124-125. Lavoro qui inteso, anche in senso figurato, come attitudine alla ricerca e all'azione di ciò che può risultare giovevole.

individuale che richiede autocomprensione e azione, individuazione del bene e strategie di conseguimento.

Nella consapevolezza del carattere aleatorio della felicità, di cui il pensiero greco dell'antichità non fa mistero, soprattutto tra i poeti, la filosofia a partire da Socrate ha cercato di educare a quella parte di responsabilità individuale nel quadro strategico di una vita non superficiale. Perciò, la saggezza di cui essa va in cerca è, nel suo nucleo più coriaceo, ricerca di ciò che «attraverso discorsi e ragionamenti, ci rende la vita felice»¹⁵. La filosofia insegna, infatti, a pensare bene per cercare di vivere meglio, nonostante la lotteria del destino che distribuisce «opportunità di felicità» senza il parere degli uomini e da cui discende una necessità priva di intelligenza che può rivelarsi, a conti fatti, ingiusta o, addirittura, cattiva.

Ma la *tyche*, temibile perché incontrollabile, può per lo meno essere arginata dalla filosofia morale, dalla filosofia politica e del diritto che prospettano una vera e propria «arte del vivere» contro i rovesci della fortuna nel preparare, ciascuna in formule diverse, il *pharmakon* della felicità privata e pubblica. Quanto alla prima, autocontrollo, autosufficienza, vivere secondo virtù o natura, piacere, adempimento dei doveri, sospensione del giudizio e vita contemplativa sono alcune tra le più note miscele della cultura classica per un modello di «individualità resistente» per cui la felicità è uno stato di rifugio interiore che prescinde dalla particolarità del contesto¹⁶. Mentre la filosofia cristiana, per recuperare la gioia del paradiso perduto, provvede con la conversione, l'ascesi e la beatitudine all'elaborazione complessa e ambiziosa di garanzie di controllo sul destino dell'uomo (dilatato nell'eternità e a rischio di dannazione)¹⁷. Si affida, invece, a calcoli ora scientifici, ma anche morali, la filosofia dell'età moderna che vagheggia l'accesso al «giardino delle delizie» sulla scorta di una nuova antropologia che «prende l'uomo per quello che è»¹⁸. Si recupera, in tal modo, il senso della sua unicità, con l'effetto espansivo di prefigurare la rivendicazione di specifici diritti che dischiudono alla dimensione pubblica nella definizione della quota di responsabilità sociale e istituzionale della felicità¹⁹.

Dallo spazio della *psiche*, che pertiene all'indagine della filosofia morale sui «doveri dell'uomo verso se stesso» al fine della propria felicità, e dal presupposto liberale dell'autonomia del soggetto circa la definizione del proprio bene²⁰, occorre transitare nello spazio pubblico della *polis*²¹ che soltanto a partire dall'età moderna²², salvo qualche embrionale anticipazione, configura spe-

¹⁵ LENOIR 2021, 12. Tra le molte citazioni, vale la pena ricordare la riflessione di Marco Aurelio nei *Pensieri* (2.17): «Che cos'è dunque che può farci da guida? Unica cosa, una sola: la filosofia. Essa consiste nel serbare il demone che è in noi esente da ogni offesa e danno».

¹⁶ DE LUISE, FARINETTI 2001, 20; MCMAHON 2006. Per una disamina delle concezioni filosofiche dell'antichità da Socrate a Plotino si veda ancora DE LUISE, FARINETTI 2001, 5-156. In argomento si veda altresì ZANETTI 2000, 81 ss.

¹⁷ DE LUISE, FARINETTI 2001, 159-182.

¹⁸ Si pensi alla rivalutazione delle passioni che diventano motivazione e guida dell'azione dai caratteri non più diabolici, ma verità oggettive della natura umana non più bisognosa di coprire la vergogna. Con la sincerità simile alla raffigurazione dell'uomo vitruviano, la filosofia punta a trovare l'armonia dell'architettura individuale inscritta in quella sociale. Tra tutti, in particolare si ricordino *Le passioni dell'anima* (1649) di Cartesio, *l'Etica* (1677) di Spinoza, *Una dissertazione sulle passioni umane* (1757) di Hume. Il tema, ancora oggi fecondo, è alla base di importanti riflessioni contemporanee. Si veda VEGETTI FINZI 2000; BODEI 2017; NUSSBAUM 2009; NUSSBAUM 2014; NUSSBAUM 2017; PULCINI, 2020.

¹⁹ La filosofia moderna si affida al rigore scientifico nella determinazione delle sue conclusioni e prospetta lineamenti sia materialisti (ravvisabili tra gli altri e in forme diverse in Hobbes, Locke, Gassendi, Mandeville, Helvétius, d'Holbach, Diderot, Bentham), che morali (ravvisabili con le rispettive differenze in Cartesio, Pascal, Leibniz, Spinoza, Cumberland, Pufendorf, Kant, Shaftesbury, Hutcheson, Rousseau, Smith, Sidgwick, Mill). Si veda in argomento TRAMPUS 2015, 78-192; DE LUISE, FARINETTI 2001, 155-356; TEN DOMÉNECH 2024.

²⁰ Si consideri l'ampio dibattito scaturito dalla pubblicazione di *A Theory of Justice* di John Rawls che, come dal titolo del libro di Ackerman (che in quel dibattito si inserisce insieme a Dworkin, Nozick, Sandel e Walzer, Nussbaum, Sen), affronta il tema della giustizia sociale nella cornice dello Stato liberale. RAWLS 1971. Per un'indagine sulla felicità dalla prospettiva del perfezionismo si veda ZANETTI 1998.

²¹ Si veda VECA 2000; BODEI, PIZZOLATO 1997.

²² Si veda FACCHI 2007, 21-42; BARBERIS 2008, 121-153. Per un esempio degli interventi pubblici a favore delle fasce

cifici doveri istituzionali funzionali, sia pure non *expressis verbis*, alla felicità. Si dispiega, perciò, uno spazio temporalmente fecondo in cui si avvista all'orizzonte normativo il concetto di diritto soggettivo che l'individuo, ora riconosciuto al di fuori di logiche particolari di appartenenza, può rivendicare verso terzi e soprattutto verso la nuova entità politica dello Stato, temibile come la *tyche*, incumbente e incontrollabile. Perciò, come strategia di vigilanza del destino pubblico degli individui, le teorie giusnaturalistiche rinvencono nell'accordo e nel patto dei singoli individui lo strumento limitativo dell'autorità a cui si conferisce il monopolio del diritto e dell'uso legittimo della forza, da cui dipendono inequivocabilmente la qualità della vita di ciascuno e la prosperità del contesto economico e sociale.

Lo Stato, dagli spiccati caratteri moderni dell'artificialità, conserva, tuttavia, rispetto alla concezione classica la convinzione "eulogica" del suo configurarsi come regno della ragione che permette non soltanto di vivere, ma di vivere bene²³. Assediato, ad esempio, dal terrore della morte violenta, Hobbes rimedia il *pharmakon* non più nella lontananza dalla politica, ma nella contribuzione alla creazione dell'ordine garante dell'integrità fisica e, ancor prima, psichica della tranquillità d'animo, che per Epicuro è, ad esempio, il principio attivo della felicità. Per autoconservazione o salute, precisa Hobbes, «non si deve intendere soltanto la conservazione della vita, a qualsiasi condizione; ma una vita per quanto possibile felice»²⁴. La ragione, nel risvolto "pubblico", è così lo strumento strategico per individuare i mezzi più adeguati a raggiungere gli scopi reputati salutari alla felicità e che i desideri sregolati, in questa «fenomenologia materialistica dell'inquietudine», potrebbero vanificare²⁵.

Da qui, si diparte, come è noto, un processo di sintesi metabolica di ciò che è proprio dell'individuo (la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà) e un percorso di successiva "ascesi" acquisitiva dei diritti umani (civili, politici e sociali) e dei corrispettivi doveri pubblici che, pur nella eterogeneità di fini e ideologie rimandano, in ogni caso, alle radici di questa lettura dell'umanità per cui l'individuo diventa un sistema di autoriferimento e centro strategico della ricerca della felicità pubblica. Con la spinta motrice dei concetti di "resistenza" e "trasformazione sociale" i diritti umani si includono nell'inventario delle "cose desiderabili", quali «fini meritevoli di essere perseguiti»²⁶.

Ma poiché i diritti appartengono all'ordine delle cose da riconoscere e distribuire, la «lotta per i diritti» ha seguito le direttrici più complesse e più lente dell'*universalizzazione* e della *moltiplicazione per specificazione* proprio con riferimento alla categoria dei diritti sociali, afflitta *ab origine* da un'incomprensione o addirittura avversione, ancora oggi, talora latente talaltra evidente²⁷.

Dal loro ingresso normativo nelle Costituzioni novecentesche, i diritti sociali hanno introdotto un'organizzazione di pubblici servizi da cui è nata una nuova "forma di Stato": appunto

emarginate della popolazione, si considerino le *Poor Laws* già dal tardo Medioevo. Tuttavia, esse presentavano e mantenevano la tipologia di interventi normativi non espressione di diritti soggettivi, ma di concessioni del potere pubblico volte per lo più a garantire la pace sociale che il benessere dei soggetti interessati. Lo riprova la condizione delle *Workhouses* miranti a contenere i disordini del vagabondaggio. Da notare, inoltre, che la stessa nomenclatura legislativa *Poor Laws* sarebbe oggi inconcepibile nell'ottica del rispetto delle persone beneficiarie dei sussidi.

²³ Gli autori moderni accentuano il carattere artificiale dell'organizzazione dello Stato come tecnica al servizio di scopi specifici che si avvale di apparati burocratici. MATTEUCCI 2006; BOBBIO 2009, 59-61; PORTINARO 1999. Inoltre, l'artificialità del diritto, che dallo Stato discende, è strumentale alla definizione di regole a tutela dell'uguaglianza di individui naturalmente diversi. Si veda sul punto RODOTÀ 2014, 15.

²⁴ «But by safety must be understood, not the sole preservation of life in what condition soever, but in order to its happiness», HOBBS 1651, 61; TARABORRELLI 2012, 383 ss.

²⁵ DE LUISE, FARINETTI 2001, 210. Adottando una concezione meccanicistica dell'individuo, esso sarebbe guidato anzi mosso dai desideri della propria istintività egoistica senza un fine ultimo a cui tendere per cui l'«orizzonte dell'uomo è lo spazio in cui vive la macchina della sua sensibilità e il potere della sua intelligenza».

²⁶ BOBBIO 1997, 6.

²⁷ Alle origini dello Stato moderno, come rileva Baldassarre, l'espressione "diritti sociali" era poco o per nulla utilizzata o appariva addirittura incomprensibile. Si veda BALDASSARRE 1989, 3.

quella sociale in cui l'individuo, come “sistema di autoriferimento” nella ricerca politica della felicità, non è un ente generico o astratto, ma è colto e tutelato «nella specificità o nella concretezza delle sue diverse maniere di essere nella società»²⁸. Perciò tra le clausole essenziali del patto di convivenza, nell'ottica del garantismo sociale, i diritti sociali si configurano non meno essenziali dei diritti di libertà²⁹. Ciò anche in ragione dell'accettazione di una sfida di «più stringenti mete di riscatto dell'umana esistenza»³⁰ che si indirizza all'organizzazione politica grazie alla forza civilizzatrice del diritto.

L'emulsione assiologica che ha permesso la sintesi del ricco corredo dei diritti sociali è il principio di solidarietà che, grazie al contributo della dottrina del *solidarismo* francese³¹, rende normativa l'istanza della fraternità tramite specifiche obbligazioni positive in capo allo Stato. Il diritto è, perciò, chiamato a riflettere non già la finta pace sociale dello Stato monoclasse, ma la traboccante e lacerante complessità dello Stato pluriclasse³², che inaugura una giuridicità affrancata da chiusure oligarchiche e si fa strumento di cambiamento sociale. Perso il carattere periferico di attività riguardante problemi particolari di gruppi marginali, beneficiari di eventuali sussidi pubblici, la politica sociale punta al benessere dell'intera popolazione nelle sue prospettive e condizioni di vita attraverso l'ampio ventaglio dei diritti sociali³³.

Dal punto di vista storico, l'industrializzazione, l'urbanesimo e la proletarizzazione delle masse generano la “grande trasformazione”³⁴ degli equilibri della concordia sociale sotto i profili dei rapporti economici, della prevenzione e riduzione dei rischi professionali e del soddisfacimento di esigenze vitali inaffidabili agli sforzi individuali o alla solidarietà familiare. Matura, al contempo, la coscienza dell'interdipendenza sociale, dell'importanza della cooperazione e della crescente centralità di un'entità intermedia tra il cittadino e lo Stato, che è la società, divenuta oggetto di dibattito politico e di studio accademico³⁵. Dal punto di vista economico, lo sviluppo del capitalismo è favorito con l'imposizione di vincoli atti a renderlo “sostenibile”³⁶.

Nella prospettiva del diritto pubblico, solidarietà e diritti sociali valgono ad esprimere una forma di dissenso rispetto all'interpretazione del legame sociale e, perciò, della distribuzione delle risorse secondo il paradigma *prepolitico* del patto di convivenza, ovvero della lotta di tutti contro tutti, per porre fine al «senso di normalità e di naturalità che celava una precedente oppressione»³⁷. Storicamente, ciò risulta esperibile nel contesto del costituzionalismo democratico che, senza il verticalismo dei rapporti di potere, instaura un “patto” tra eguali che mette in luce la connessione tra solidarietà e uguaglianza³⁸ e traduce normativamente il senso di un accordo ora anche positivo di “cooperazione e inclusione”, non soltanto negativo di “non aggressione”, perché nessuno sia abbandonato a se stesso e alle difficoltà della sua vita particolare³⁹.

Durante i “Trent'anni Gloriosi” dello sviluppo postbellico la promozione delle politiche abitative è parsa in linea con gli obiettivi di protezione sociale che vedono lo Stato regolatore e fi-

²⁸ BOBBIO 1997, 67; RITTER 1996; DE BONI 2007; SUPIOT 2013; DI SANTO 2020.

²⁹ FERRAJOLI 2013, 74. Per un approfondimento sul garantismo sociale si veda ancora FERRAJOLI 2013, 63-123. Sui diritti sociali DICIOTTI 2004, 49 ss.; CASADEI 2012; ZULLO 2013; ANSUÁTEGUI 2014; PINO 2016, 495 ss.

³⁰ DE VITA 1990, 34-69.

³¹ BOURGEOIS 2008 [1900], 16-26; BOUGLE 1907; DUGUIT, 2003; DUGUIT 2007; GURVITCH 2004.

³² GIANNINI 1986, 35 ss. Sul principio di solidarietà si veda BLAIS 2012; si permetta il rinvio a CHIARELLA 2017; GIUBBONI 2022; ALPA 2022.

³³ RITTER 1996, 207.

³⁴ Si veda POLANYI 1974 [1944].

³⁵ FOUILLÉE 1909 [1883], 6 ss. La sociologia come disciplina accademica si accredita in questo frangente storico grazie ad August Comte e soprattutto a Émile Durkheim.

³⁶ STREECK 2013, 24.

³⁷ FERRAJOLI 2008, II, 63.

³⁸ RODOTÀ 2014, 24. Sullo stretto legame tra uguaglianza e democrazia senza il quale la seconda declassa a regime si veda ROSANVALLON 2013. Sul costituzionalismo contemporaneo in prospettiva anche futura si veda SCHIAVELLO 2022, 1-24.

³⁹ ZAGREBELSKY 2007, 34.

nanziatore del settore abitativo. La crisi fiscale dello Stato negli anni Settanta e quella agli albori del Terzo millennio (2008) rimettono, invece, in discussione l'intervento statale nell'economia e tracciano una fase ascendente di un ciclo neoliberale che supera il paradigma solidaristico a favore di una logica individuale e competitiva che si regge sulla diseguaglianza⁴⁰. Si condensano attorno allo Stato sociale le remore di una fiscalità esigente non adeguatamente ricambiata dall'efficienza dei servizi per cui la politica si muove in deroga ai doveri che discendono dal principio di solidarietà e dà largo seguito alle istanze di deregolamentazione e privatizzazione⁴¹ all'interno di una manovra di *de-economizzazione della democrazia* come strumento di *de-democratizzazione del capitalismo*⁴². Ciò ha ricadute erosive dei fondamenti dello Stato sociale come «forma altamente specializzata di solidarietà istituzionale»⁴³ e come “ordine giuridico *diverso*” che include il conflitto sociale nel progetto politico che attraverso la Costituzione è oggetto di un processo democratico di integrazione⁴⁴.

Dal disimpegno sociale dello Stato si acutizzano i disagi di quanti vivono in case e in quartieri degradati poiché non sono in grado di accedere a un alloggio adeguato alle condizioni del mercato. Questa forma di emarginazione spaziale può essere, così, una chiave di lettura dell'irresponsabilità sociale per l'infelicità altrui e del rifiuto di uno sguardo comprensivo dei particolari a cui, metaforicamente si riferisce anche Italo Calvino ne *Le città invisibili* quando scrive che «senza pietre non c'è arco»⁴⁵.

3. Il diritto alla casa: il paradosso della botte vuota

Le vite dei filosofi sono spesso infarcite di aneddoti curiosi che riflettono la coerenza delle tesi predicate. Di Talete si narra la morbosa attrazione per i corpi celesti e i fenomeni atmosferici, che lo portò a precipitare rovinosamente in un pozzo come a prevedere un'abbondante raccolta di olive che ebbe cura di assicurarsi facendo incetta dei frantoi della zona. Di Pitagora, che credeva nella metempsicosi, si racconta che un giorno chiese compassione per un cucciolo di cane bastonato perché nel guaito aveva riconosciuto la voce di un amico. E di Kant si sa quanto amasse passeggiare puntualmente al pomeriggio, tranne quella volta in cui fu totalmente assorbito dalla lettura dell'*Emilio* di Rousseau. Ma saliente sul tema in esame è, invece, l'aneddoto sulla vita di Diogene di Sinope che, nel dimostrare l'indipendenza del saggio dal giudizio dei pari e l'autonomia rispetto ai beni materiali e alla fortuna, accettò ben volentieri l'epiteto di “cinico” (da *kyon*, cane) a motivo delle scarse pretese alimentari e domestiche, essendogli sufficienti verdure, acqua fresca e una botte come casa.

Ebbene, al di là di questo stile di vita, che ai contemporanei apparve di “urtante marginalità”⁴⁶, occorre molto di più di una botte per essere felici. Si potrebbe d'altra parte disquisire con Diogene sull'uso appropriato della botte che, volendo assecondare la natura delle cose⁴⁷, è fatta per altri scopi. Ma il punto in questione è un altro e attiene alla disponibilità di un preciso bene materiale, la casa appunto, perché ciascuno possa autonomamente “arredare” di felicità la propria vita.

⁴⁰ STREECK 2013, 21-67; PROVASI 2019, 178-180.

⁴¹ DIMITRI 2024, 187.

⁴² STREECK 2013, 25.

⁴³ FERRERA 2016, 480.

⁴⁴ MORRONE 2020, 714.

⁴⁵ CALVINO 1972, 38; Sull'importanza della lotta delle diseguaglianze dal punto di vista della responsabilità dello Stato si veda SCANLON 2017.

⁴⁶ DE LUISE, FARINETTI 2001, 87.

⁴⁷ Ovvero la distinzione tra *physis* e *nomos*, tra natura e civiltà.

Il diritto alla casa pertiene al novero dei diritti sociali, ma in origine esso è stato per lo più inteso come un aspetto cruciale del diritto di proprietà e perciò come “diritto sull’abitazione”⁴⁸, quale espressione più soddisfacente del successo economico del soggetto nell’esercizio dell’autonomia privata e di prestigio dei ceti abbienti⁴⁹. Sul modello dell’individualismo proprietario risalente a Locke, esso si è, perciò, configurato come diritto fondamentale dell’individuo, assumendo il carattere dell’assolutezza nei rapporti economici, quale diritto privo di limiti e perciò “terribile”, come per primo osservò Cesare Beccaria⁵⁰. Esso fu, pertanto, garantito secondo schemi inviolabili di godimento e disposizione che ne rispecchiassero la “sacralità”⁵¹. Tuttavia, alcune associazioni concettuali e costruzioni dogmatiche sono difficili da rivisitare, soprattutto quando concludono con un significativo ripensamento delle obbligazioni dello Stato e dei suoi investimenti economici.

Ricondotto, infatti, nel novero dei diritti sociali, il diritto all’abitazione consiste nel rivendicare l’accesso a un bene immobile a uso abitativo a condizioni economiche eque e comporta perciò il passaggio a forme dirette di godimento durevole del bene a favore di chi non potrebbe accedere con le proprie risorse nel mercato⁵². Così, il diritto “all’abitazione” non è necessariamente associato al diritto di proprietà classicamente inteso, potendosene godere attraverso altre forme legali che comportano oneri in capo allo Stato, per cui vengono in gioco l’edilizia residenziale pubblica, l’edilizia residenziale sociale e la regolamentazione del settore locativo⁵³.

Ciò è tanto più pregnante nell’ordinamento italiano da quando alla logica individualistica del codice civile si associano quella personalistica e solidaristica della legalità costituzionale. Questa ha indotto gli interpreti a «recuperare il piano collettivo dei conflitti»⁵⁴ e ad intervenire nella complessità delle relazioni economiche d’ostacolo al «pieno sviluppo della persona umana» che la privazione di un’abitazione certamente pregiudica generando le forme di una diversità subìta⁵⁵. Attiene, infatti, alle «fondamentali regole della civile convivenza impedire che le persone possano rimanere prive di abitazione»⁵⁶.

Perciò, anche in assenza dell’esplicito riferimento a un diritto costituzionale all’abitazione, non pare vi sia dubbio che quello alla casa si configuri come “diritto sociale fondamentale”, essendo il bene casa il presupposto logico dei «requisiti essenziali caratterizzanti la socialità dello Stato democratico voluto dalla Costituzione»⁵⁷ e lo strumento di irradiazione degli altri diritti fonamen-

⁴⁸ BRECCIA 1980, 4.

⁴⁹ *Il Gattopardo* di Giuseppe Tomasi di Lampedusa offre una descrizione letteraria, ma veritiera del prestigio sociale fondato sulla proprietà (immobiliare e terriera) al volgere del XIX secolo e non nasconde i timori dell’aristocrazia per l’incipiente ricchezza proprietaria del ceto medio. Don Fabrizio ama di Donnafugata «il senso del possesso feudale» che Don Calogero minaccia perché il Principe non è più “il massimo proprietario” di quella provincia. TOMASI DI LAMPEDUSA, 2010 [1958], 90.

⁵⁰ LOCKE 2007 [1689], 204-218; BECCARIA 2010 [1764], cap. XXII, 77. Si deve, invece, a Stefano Rodotà la più diffusa caratterizzazione di questo tratto saliente della proprietà grazie ai suoi studi che sono diventati un classico per la disciplina di riferimento. RODOTÀ 1981; Si veda altresì GROSSI 1992. Per un’indagine dal profilo costituzionale si rimanda all’altrettanto classico testo di TARELLO 1973.

⁵¹ La tutela dei diritti è piena in ambito economico, perciò, la proprietà si costruisce, all’origine teorica, come potere assoluto destinato a limitare l’altro assoluto potere sovrano. Sul punto RODOTÀ 1997, 14. Sul concetto di sovranità si veda Bodin 1577 [1576] e da ultimo per un approfondimento a partire da Bodin, GRIMM 2023.

⁵² La ricchezza abitativa appare un aspetto cruciale della stratificazione sociale dal momento che i costi dell’abitare incidono più significativamente sul bilancio individuale e familiare e si caratterizzano per la minore elasticità rispetto ad altri consumi poiché non modulabili unilateralmente. Sul punto si veda POGGIO 2008, 55.

⁵³ Si veda OLIVITO 2016, 345-354.

⁵⁴ BRECCIA 1980, 23.

⁵⁵ SALAZAR 2000, 24. Promuovere le politiche abitative è parso in linea con gli obiettivi di uno Stato volto a garantire il benessere sociale e l’uguaglianza dei cittadini senza l’ombra mortificante dell’esclusione. Sul punto si veda FERRARA 1994, 27 ss.

⁵⁶ Corte cost., 17 febbraio 1987, n. 49, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, p. 340.

⁵⁷ Corte cost., 25 febbraio 1988, n. 217, in *Giur. cost.*, 1988, pp. 833 ss., con nota di F. FERRARI, «Diritto alla casa» e interesse nazionale; così anche Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, in *Dir. fam.*, 1988, pp. 1559 ss.; Corte cost. 24 marzo

tali⁵⁸. L'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), che attiene all'intangibilità delle «più intime espressioni della persona», non presuppone un qualsiasi “riparo”, ma un «alloggio che per le sue caratteristiche risulti inviolabile» e, perciò, non gode di tale diritto chi giace per strada, chi dorme in macchina o in accampamenti precari, in ricoveri di fortuna esposti all'invasione e alla violenza di terze persone e a controlli e ispezioni pubbliche innecessarie e illegittime⁵⁹. Allo stesso modo, la libertà e la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) sono inibite dalla mancanza di un'abitazione presso la quale far pervenire o dalla quale avviare delle comunicazioni.

Così, l'unità familiare, tutelata nei suoi specifici diritti attinenti al legame di coppia, alla filiazione, ai profili patrimoniali e successori, presuppone sempre un contesto abitativo adeguato allo svolgimento intimo delle sue relazioni (art. 29 Cost.). All'agevolazione della formazione della famiglia e dell'adempimento dei relativi compiti anche riguardo alle famiglie numerose, nonché per la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, «misure economiche e altre provvidenze» dello Stato sono funzionali all'adempimento dei «doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale» (art. 31 e art. 2 Cost.). Questi ultimi, inoltre, si adempiono anche attraverso l'assistenza sociale dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (art. 38 Cost.), includendovi l'assistenza abitativa. Ed ancora, in forma più pregnante e stringente, il diritto alla casa è cruciale per il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il diritto all'istruzione (art. 34). Un'abitazione inadeguata in termini di spazio, servizi e sicurezza strutturale attenta alla salute dei suoi inquilini. E laddove un ordinamento, come quello italiano, assicuri cure gratuite agli indigenti o altri servizi a tutela della salute, esso deve altresì garantire condizioni abitative perché non ci si ammali. Negli anni dell'emergenza pandemica è parso chiaro quanto la casa sia effettivamente il «primo luogo di cura»⁶⁰. Ed ancora, il consolidamento dell'apprendimento scolastico richiede un ambiente materiale e psicologico confortevole.

Per quanto attiene al profilo proprietario, la “funzione sociale” introduce la considerazione dell'interesse generale che giustifica, nei casi previsti dalla legge, l'espropriazione⁶¹ e ha reso legittimi nel tempo, in risposta a specifiche emergenze, la disciplina delle locazioni a canone calmierato per gli immobili urbani adibiti a uso di abitazione (meglio nota come legge “Equo canone”), l'acquisizione ai comuni dei suoli per l'edilizia economica e popolare e da ultimo, durante l'emergenza pandemica, la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili⁶².

Più in generale e in chiave riassuntiva sul carattere fondamentale del diritto all'abitazione, si può richiamare l'espressione costituzionale specifica del diritto alla retribuzione (art. 36 Cost.), assunta a criterio esplicativo dei valori dell'ordinamento: «un'esistenza libera e dignitosa» non può prescindere da un'abitazione “adeguata” che significa, anche secondo la disciplina del diritto internazionale, molto più di un tetto sulla testa⁶³. Significa privacy e spazio adeguati, accessibili-

1999, n. 119.

⁵⁸ MARTINES 2000, 12.

⁵⁹ BRECCIA 1980, 32.

⁶⁰ Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute, qualifica la casa come «primo luogo di cura» e prevede investimenti nel settore dell'*housing sociale* e della rigenerazione facendo leva sui concetti di “qualità dell'abitare”, innovazione verde e sostenibilità.

⁶¹ Una sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 96/1966) ha «precisato che la legge, nel disciplinare l'espropriazione per pubblica utilità, non può fare riferimento a generici e ipotetici interessi pubblici da tutelare, bensì a interessi concreti e attuali»; cfr., sul punto CARETTI 2005, 448.

⁶² MARTINES 2000, 15. Si veda inoltre PERLINGIERI 1991, 92. Per quanto attiene agli interventi legislativi adottati durante l'emergenza covid-19, la Corte costituzionale ha ritenuto cruciale seguire l'evoluzione della parabola pandemica, ritenendo “irragionevoli e sproporzionate” le misure “prorogate” ulteriormente al venir meno delle ragioni emergenziali. Sul punto si veda Corte cost., 22 giugno 2021 n. 128, punto 14, Considerato in diritto. Si permetta, in argomento, il rinvio a CHIARELLA 2022, 199 ss. Sul conflitto tra bisogni abitativi e tutele proprietarie scaturente dall'occupazione abusiva di immobili si veda ALBANESE 2023, 41-69.

⁶³ La normativa internazionale riconosce il diritto all'abitazione all'art. 25 della *Dichiarazione universale dei diritti umani* e all'art. 11 del *Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali*; Del pari, l'art. 8 della *Dichiarazione sul*

tà fisica, sicurezza del possesso, stabilità strutturale e durevolezza, illuminazione, riscaldamento e ventilazione adeguati, infrastrutture di base come impianti di approvvigionamento idrico, servizi igienici e gestione dei rifiuti, qualità ambientale adeguata e attenzione ai fattori correlati alla salute, posizione adeguata e accessibile per quanto riguarda il lavoro e le strutture di base. Tutto ciò dovrebbe essere disponibile a un costo accessibile⁶⁴.

La legislazione italiana sul settore abitativo ha privilegiato fino agli anni Settanta progetti di inclusività attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica finalizzati alla locazione e/o alla proprietà con diritto di riscatto dell'immobile locato⁶⁵. Nei rapporti tra privati la disciplina delle locazioni a canone calmierato ha disposto per vent'anni un regime vincolato⁶⁶. Con l'adozione della politica per il decentramento amministrativo che, nel 2001 si istituzionalizza con la riforma del Titolo V della Costituzione, allo Stato compete la determinazione dei "livelli essenziali" delle prestazioni concernenti i diritti sociali, che tuttavia si attiene alla definizione dei principi e delle finalità generali del settore, alla determinazione dell'offerta minima di alloggi e dei criteri di assegnazione operanti sul territorio nazionale. La programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale è materia concorrente del governo del territorio, mentre la gestione del patrimonio immobiliare pertiene, invece, alla legislazione regionale, ma le pressanti esigenze abitative pongono, nel tempo, a livello nazionale l'urgenza di interventi uniformi da cui discendono, dalla legislazione dei primi decenni del 2000, programmi emergenziali per la realizzazione di nuovi alloggi⁶⁷. Le misure dell'intervento non valgono, tuttavia, a superare la disomogeneità della tutela a livello regionale, che spinge il legislatore a intervenire con fondi a sostegno del pagamento dei canoni di affitto per i titolari di basse fasce di reddito, trascurando i più necessari interventi strutturali sull'offerta di abitazioni sociali⁶⁸. A livello europeo, dall'ultimo report sullo *Status of Housing in the EU* (2023) della Commissione Europea, l'edilizia residenziale pubblica si

diritto allo sviluppo prevede l'obbligo degli Stati di adottare a livello nazionale ogni necessaria misura che, assicurando eguali opportunità di accesso anche all'alloggio, renda effettivo il diritto allo sviluppo. Esso si configura come diritto umano inalienabile in virtù del quale «ogni persona e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire e a beneficiare» dello sviluppo nelle sue forme economiche, sociali, culturali e politiche (Art. 1). Perciò, è fondamentale assicurare «l'eguaglianza delle opportunità per lo sviluppo» quale prerogativa delle nazioni e dei singoli individui. Si trascura, invece, con riferimento alla realtà che stiamo descrivendo, che il lavoro delle comunità povere degli *slums* contribuisce anche in maniera significativa alle economie urbane, regionali e nazionali, ma non gode della reciprocità dei benefici⁶³. Si invoca, poi ancora, l'adozione di «appropriate riforme economiche e sociali» da realizzare per sradicare «tutte le ingiustizie sociali» (art. 8). Il diritto all'alloggio è, inoltre, contemplato nella *Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* (art. 5 e), nella *Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (art. 14. 2), nella *Convenzione sui diritti del fanciullo* (art. 27), nella *Convenzione sullo status dei rifugiati* (art. 21), nella *Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie* (art. 43. 2 d, 43. 3, art. 61.1, 62. 1), nella *Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità* (art. 28), nella *Carta sociale europea* (art. 31), nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (art. 34. 3).

⁶⁴ Si veda il documento *The Right to Adequate Housing*, UN-Habitat, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 21/ Rev. 1. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile considera il diritto all'abitazione una "parte integrale" del conseguimento degli obiettivi 1 (*sconfiggere la povertà*), 3 (*salute e benessere*), 5 (*parità di genere*), 6 (*acqua pulita e servizi igienico sanitari*), 7 (*energia pulita e accessibilità*), 11 (*città, comunità sostenibili*), 13 (*lotta contro il cambiamento climatico*). Mentre, un "contributo diretto" esso lo fornisce agli obiettivi 8 (*lavoro dignitoso e crescita economica*), 9 (*imprese, innovazione e infrastrutture*), 10 (*ridurre le disuguaglianze*), 12 (*consumo e produzione responsabili*), 16 (*pace, giustizia e istituzioni solide*), 17 (*partnership per gli obiettivi*) e "indiretto" agli obiettivi 2 (*sconfiggere la fame*) e 4 (*istruzione di qualità*).

⁶⁵ Si ricordi la l. n. 43 del 1949 nota come "Piano Ina-Casa", a cui seguirono la l. n. 865 del 1971 «Legge per la casa» e la l. n. 457 del 1978 «Norme per l'edilizia residenziale». Si permetta il rinvio a CHIARELLA 2022, 207-218 e da ultimo SORRENTI 2023, 448-471; DELLA SCALA, SANTANGELO 2023; NUGNES 2024, 113-157.

⁶⁶ È quanto disposto dalla legge n. 392 del 1978 più nota come "Legge Equo canone" a cui segue la l. n. 431 del 1998 che ha liberalizzato i canoni abitativi, mantenendo la predeterminazione della durata dei contratti.

⁶⁷ Si tratta degli interventi disposti dalle leggi n. 21/2001, n. 9/007, n. 133/2008, n. 80/2014.

⁶⁸ Il «Fondo per la morosità incolpevole», istituito nel 2013, prevede nell'ultima legge di bilancio uno stanziamento di 10 milioni per il 2025 e 20 milioni per il 2026, dopo una sospensione del contributo negli ultimi tre anni.

ferma alla soglia del 3,5% del patrimonio immobiliare del Paese, di cui si osserva la necessità diffusa di ristrutturare le unità abitative al punto da risultare vacante circa il 10% dell'attuale patrimonio. E sulla riqualificazione urbana si concentrano le principali linee di intervento del PNRR, con una eventuale riserva di impegno finanziario sull'ampliamento del numero di alloggi, senza perciò incidere significativamente sull'offerta abitativa per le fasce deboli del mercato⁶⁹. Di recente definizione sono, inoltre, le forme di partenariato finanziario nell'*Edilizia residenziale sociale* (Ers) o *housing sociale* che, ispirate all'intervento solidaristico del mercato, si avvalgono di investimenti privati per la realizzazione di alloggi a condizioni locative vantaggiose, a cui accede la popolazione con una fascia di reddito superiore agli aventi diritto a un alloggio residenziale pubblico (Erp). L'intervento privato, che è incoraggiato da contributi pubblici e da un regime fiscale favorevole, seppure concorra alla soddisfazione di un fabbisogno abitativo che imprime una funzione sociale agli alloggi realizzati, presta il fianco al disincentivo dell'investimento pubblico che mantiene inevasa la richiesta di chi è economicamente più in difficoltà⁷⁰.

Se l'inquadramento teorico complessivo non lascia dubbi sull'importanza del diritto all'abitazione, sul piano della tutela il deficit abitativo sconta ancora gravi criticità che pervengono agli onori della cronaca e, perciò, dell'attenzione collettiva solo episodicamente, allorché qualche disastro colpisca tragicamente agglomerati urbani, quartieri degradati, accampamenti abusivi⁷¹. Quando dal piano dei principi occorre attivarsi al livello delle politiche sociali, si adotta un approccio operativo infeltrito di minimalismo e di retoriche condizionate dalla disponibilità economica. Senza sminuire la rilevanza dell'argomento, esso non è tuttavia l'unico e il solo fattore realmente ostativo⁷². Ad esso si fa ricorso come se fosse l'esimente della formula "vorrei, ma non posso", perché non si può ammettere che in fondo le priorità nell'agenda politica sono altre.

Nella trascuratezza delle ragioni a favore dei diritti abitativi altrui si consolida un sistema di potere che non indirizza le risorse comuni ai fini dell'interesse generale e nel fallimento del diritto può leggersi anche il fallimento dell'umanità⁷³. Si profila il cortocircuito di diritti fondamentali nella forma del privilegio in quanto condizionati dalla disponibilità finanziaria dei titolari⁷⁴. Si finisce, perciò, con l'ignorare i diritti altrui per ammettere «senza tanta difficoltà l'ingresso di quella ingiustizia di cui non si è vittime dirette»⁷⁵. Così, per tornare a Diogene e alla sua "urtante marginalità", il diritto all'abitazione è veramente una botte vuota.

4. Una questione privata? Il diritto a non essere lasciati/e soli/e

«Noi non sappiamo mai davvero bene le cose che succedono alla gente. Quello che succede nelle case dietro le porte chiuse, quali segreti...», dice Miss Maudie alla piccola Scout ne *Il buio oltre la siepe*⁷⁶. Se le parole della signora si riferiscono al dramma della famiglia Radley, rintanata nel più assoluto riserbo sulle condizioni di un figlio problematico, esse pure muovono a considerare il diritto alla casa "al di qua" della linea di demarcazione tra pubblico e privato e a valutarne

⁶⁹ NUGNES 2024, 132-137. Sulle politiche sociali per la casa in Italia si veda altresì BALDINI 2013.

⁷⁰ Sulle politiche abitative sociali "poco sociali" si veda TOSI 2017.

⁷¹ DOVEY K., VAN OSTRUM M., SHAFIQUE T., CHATTERJEE I., PAFKA E. 2023.

⁷² Si consideri sull'argomento il classico lavoro di HOLMES, SUNSTEIN 2000 [1999]. Circa l'incidenza di alcune teorie economiche sulla felicità, con un approfondimento particolare sulle Scuole di Francoforte e di Vienna si veda DE MASI 2022.

⁷³ ZAGREBELSKY 2017, X.

⁷⁴ Sulla distinzione tra diritti fondamentali e diritti patrimoniali si veda FERRAJOLI 2001, 12-18.

⁷⁵ Sono le riflessioni di Edmund Burke sull'esclusione parlamentare delle colonie inglesi che esprimo la disponibilità a contrastare o meno un'ingiustizia a seconda che essa ci riguardi direttamente. Cfr. BURKE 2021 [1777], 221. Si richiamano le riflessioni di Zagrebelsky sull'età dei diritti e la sua contraddizione: ZAGREBELSKY 2017, 6.

⁷⁶ LEE 2023 [1960], 63 s.

l'incidenza sul riconoscimento normativo della sua meritevolezza.

Assumendo la distinzione bifocale della libertà degli antichi e dei moderni, nella cultura classica il *bios politikos* era l'occasione di una "seconda vita"⁷⁷, migliore di quella privata, grazie alla partecipazione politica, alla libertà dalle necessità naturali e all'uscita dall'anonimato domestico⁷⁸. Dell'opportunità di "una doppia vita" godeva l'uomo adulto, libero ed economicamente indipendente, al vertice della gerarchia dei rapporti pre-politici. Donne, minori e schiavi, trattenuti nella subordinazione della zona "umbratile", erano all'anagrafe del mondo inesistenti e la cittadinanza si configurava come privilegio di genere e ricchezza⁷⁹. La domesticità si è rappresentata, pertanto, come il ricorrente punto di intersezione di cruciali linee di potere che hanno distribuito generose possibilità ad alcuni, stringenti gerarchie e divieti ad altre/i⁸⁰. Luogo concettuale e fisico di protezione e cura, la casa ha accolto la contraddizione di uno spazio che può essere anche il suo opposto, sì da riprodurre l'incoerente posizionamento delle donne in società: centrali e protagoniste quanto agli aspetti della cura e della riproduzione eppure escluse e incapaci d'agire sul versante dell'idoneità politica ed economica. Perciò, da quanto precede, si può opportunamente parlare di *femminilizzazione* dello spazio privato e, per converso, di monosessualità maschile della soggettività⁸¹.

Ne ha subito nocumento anche il lavoro domestico, degradato a espletamento di mansioni invisibili e "naturali" da non doversi remunerare, in quanto contributi non produttivi secondo un'operazione di senso che ha pure valutato come "eventuale e marginale" la partecipazione delle donne al mercato del lavoro⁸². Senza, tra l'altro, tacere che il confinamento domestico delle donne non ha assecondato nelle abitazioni le aspirazioni e le doti artistiche, essendo le stesse, per lo più, prive di uno "spazio proprio" entro il quale «potersi sentire e poter contare come soggetti»⁸³. Cucine, soggiorni, sottotetti, cantine, angoli di concentrazione improvvisati hanno sopperito alla *domanda di spazio* inevasa; perciò, «dovrei avere uno studio» è la conclusione a cui giunge, ad esempio, Alice Munro nella *Danza delle ombre felici* e che ricorda il bisogno di autonomia di Virginia Wolf in *Una stanza tutta per sé*⁸⁴. La mancanza di spazio ha dato luogo al silenzio e, perciò, anche al tardo antagonismo delle loro "strategie autoriali" che hanno dovuto scontrarsi con la necessità di giustificare la loro presa di parola contro i principi di autorità vigenti⁸⁵.

⁷⁷ ARENDT 2003 [1958], 19.

⁷⁸ CONSTANT 2013 [1874].

⁷⁹ La soggezione delle donne, ridotte a "esseri sessuati", è speculare alla definizione dell'individuo sovrano, dello Stato, della cittadinanza e della democrazia. Si veda sul punto RUDAN 2020, 8, che richiama le pionieristiche ricerche di MOLLER OKIN 1979 e PATEMAN 2003.

⁸⁰ COSSUTTA 2023, 7, 22. È l'idea della fraternità come legame egualitario reso possibile dalla diseguaglianza femminile. Per una lucida riflessione letteraria sulle possibilità e sui divieti in relazione al genere dalla cultura all'autonomia personale e patrimoniale si veda WOLF 2013.

⁸¹ COSSUTTA 2023, 9. Per un'analisi degli spazi quotidiani delle donne con riferimento alla cura e all'attività produttiva si veda BASSANELLI, FORINO 2024. Sulla monosessualità della soggettività si veda RUDAN 2011, 365 ss. Difesa delle ragioni private del culto dei morti in ossequio a leggi divine si rintracciano nell'Antigone che fu di Hegel la tragedia preferita. Si veda la lettura di HEGEL 1863, 245, 266.

⁸² Sull'invisibilità dei mestieri delle donne con ripercussioni sulla soggettività si veda PESCAROLO 2019 e il focus di discussione con i contributi di CASADEI 2023; GIOLO 2023; RE 2023; STOLZI 2023, VALLAURI 2023 e la replica di PESCAROLO 2023. Sull'impatto degli studi di genere si veda anche il focus a cura di CASADEI, GIOLO, POZZOLO, RE 2022, 289-370 con i contributi di MORONDO TARAMUNDI, RIGO, GIAMMARINATO, FILICE. Sul lavoro delle donne nella transizione dal feudalesimo al capitalismo si veda FEDERICI 2015 e ancora su genere e capitale FEDERICI 2020. Per una rilettura del lavoro domestico dissociato dal concetto di amore impiegato per ottenere un effetto di comando si veda BOCK, DUDEN 2024.

⁸³ BROGI 2022, 12.

⁸⁴ BROGI 2022, 11, WOLF 2013.

⁸⁵ Nel XV secolo la presa di parola di Christine de Pizan è tanto "imprevista quanto illecita". Si veda sul punto RUDAN 2020, 11, 26. Chissà quanti «talenti azzerati e opere occultate» sono sepolti in quel "mondo inabissato", cfr. BROGI 2022, 102.

L'ordine delle questioni private è stato rimesso per secolare tradizione alla decisione paterna, mentre politiche erano le questioni rimesse alla comune discussione e deliberazione. Gli stessi termini *dominium*, *dominus* e *domus* esprimono la forza maschile, domestica e proprietaria del potere che ha all'origine una relazione familiare asimmetrica che si regge sul comando e sull'obbedienza⁸⁶. E quando anche l'ordine politico ha assunto modelli autocratici, la sfera privata ha mantenuto la struttura gerarchica e la "libertà come partecipazione" si è convertita in "libertà come indipendenza", nell'accezione di uno *ius excludendi* sui beni materiali e sulle questioni personali e familiari. E quando grazie alle rivoluzioni liberali il potere politico, sull'idea del "progresso", ha ampliato la partecipazione (secondo un ordine pur sempre maschile e proprietario fino al suffragio universale *ancora a lungo maschile*)⁸⁷, la sfera domestica è rimasta imprigionata come una cariatide nella marmorea afasia dell'indiscutibilità politica⁸⁸.

Al volgere del XIX secolo, la libertà come indipendenza si è, poi, ulteriormente raffinata nel "diritto alla solitudine" circa il controllo informativo delle vicende private, segnando un pur decisivo passaggio della tutela della privacy «in chiave di libertà-personalità più che di libertà-proprietà»⁸⁹. Il riparo delle mura domestiche ha, però, anche generato un'idea controproducente di intimità e riservatezza della sfera privata che ha mantenuto nel tempo la continuità di una pubblica irrilevanza che ha impedito di affrontare le ingiustizie di genere⁹⁰ ed economiche⁹¹, alle quali può ricondursi anche il diritto all'abitazione come *divario* e *ingiustizia spaziale*.

Muovendo da queste premesse, si può osservare che l'*oikia* antica e moderna, che pure ha costituito la struttura su cui si è retto il sistema economico e sociale fino all'avvento dell'industria⁹², ha subito una negligenza giuridica e, prima ancora, filosofica che l'ha concepita come il "resto"⁹³, mentre la *polis* antica e moderna è stata protagonista di progetti ideali e concreti, tal-

⁸⁶ NICOLETTI 2020, 2.

⁸⁷ ZINCONE 1992. Per una lettura delle rivoluzioni liberali nel segno del progresso si veda PRICE 2021 [1776], 49-183 e la critica di John Wesley all'aspetto realmente democratico della partecipazione politica che escludeva le donne: WESLEY 2021 [1776], 249-258. In età liberale i governi dispotici venivano paragonati all'organizzazione domestica in quanto privi di persuasione e fondati sulla forza. Sul punto ARENDT 2003 [1958], 20.

⁸⁸ John Locke conferma la struttura patriarcale delle decisioni familiari quando scrive: «Essendo quindi necessario che la decisione ultima (ovvero il governo) sia posta da qualche parte, spetta naturalmente all'uomo in quanto parte più capace e più forte», LOCKE J. 2007 [1689], 236. Si ricordi la critica di Olympe de Gouges al persistente dominio maschile ai danni delle donne nella sua *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*. In argomento si veda VANTIN 2021, 145-165.

⁸⁹ Sul profilo del controllo informativo di questo diritto che si definisce per la prima volta in un contesto giuridico non europeo si veda WARREN, BRANDEIS 1890, 193-220; BEARDSLEY 1971, 56-70; WESTIN 1967, 7; RICCIUTO 2022. Per un approfondimento dell'occultamento liberale della sfera privata in relazione alle donne si veda GIANFORMAGGIO 2005: 165 ss.

⁹⁰ La letteratura in argomento è molto vasta. Si segnalano in particolare, per una ricognizione dei diritti delle donne, i volumi di MCKEON 2005, CASADEI 2015, RUDAN 2020; FACCHI, GIOLO 2023. Gli studi sull'architettura si rivelano ricchi di feconde esplicazioni dell'ordine del potere disciplinare. Si veda in particolare FOUCAULT 2013 per quanto attiene all'architettura di prigionie, ospedali, collegi, manicomi al volgere del XVIII secolo. Analizza in parallelo l'architettura privata COSSUTTA 2023, 63-105.

⁹¹ Si pensi anche alla tardiva abolizione della schiavitù basata sulla concezione dello schiavo come "bene mobile" del proprietario, oggetto di carico e vendita all'asta. Lo descrive egregiamente il romanzo di BECHER STOWE 1992 [1852], 9: «Questo stesso gentiluomo, avendo udito la fama dell'invenzione di George, andò alla fabbrica per vedere cosa aveva combinato questo bene mobile» (*chattel*, bene mobile, schiavo). Alla morte per suicidio di una schiava che si annega nel fiume il «mercante si sedette, tirò fuori il libriccino, e segnò il corpo mancante nel capitolo perduto», *ibid*, 71.

⁹² L'avvento dell'industria delocalizza dalle campagne alla città il sistema produttivo con l'effetto di introdurre le servitù salariali in luogo di quelle domestiche. La radicalità verticistica delle relazioni di genere inizia ad essere contestata anche perché le donne diventano figure fondamentali del sistema industriale. Si veda RUDAN 2020, 73. Un'aggressione a difesa del modello patriarcale in politica si è ravvisata nei totalitarismi quali reazioni di un mondo che si sentiva minacciato «nelle sue strutture di potere più profonde, radicate in una storia millenaria di produzione e riproduzione della vita». Si veda NICOLETTI 2020, 14.

⁹³ COCCIA 2021, 9. Sulla minore attenzione rivolta alla dimensione spaziale rispetto a quella temporale si veda in

volta ambiziosi e visionari⁹⁴. Nella planimetria filosofica la casa è stata adibita a “ripostiglio” delle questioni da accantonare pubblicamente, a una sorta di “incubatoio” di indiscusse infelicità e ingiustizie⁹⁵.

Tuttavia, per la sua importanza, essa non può collocarsi in subordine ad altre questioni pubbliche reputate preminenti. La casa è la prima e l’ultima realtà spaziale in cui si concepisce l’esperibilità dell’esistenza. Benché protesi all’esterno, vi è sempre un luogo del ritorno, fisico e morale, da cui non si prescinde e che compone l’ordine materiale di oggetti e affetti grazie ai quali riusciamo a posizionarci nel mondo. Dalle basilari modalità deontiche alla varietà e intensità di sentimenti e relazioni, anche attraverso abilità di mediazione, la casa è il primo ambiente didattico delle “dialettiche della vita” dalle quali si apprende come stare al mondo⁹⁶. Perciò, essa è pure una «scultura psichica, un ordine di spazializzazione della nostra anima»⁹⁷ all’interno della prima complessità delle cose con cui veniamo a contatto con la realtà⁹⁸.

La casa non esiste in natura, ma è il prodotto di un’attività riflessiva dell’uomo che pensa se stesso come abitante domestico o dimorante, prima ancora che come cittadino di una *polis*. Progetta, costruisce e usa questa “macchina per abitare” – come la definì Le Corbusier – per sanare la contraddizione di essere nel mondo in una condizione sprovvista rispetto alle altre specie⁹⁹. In quanto spazio, perciò, coesivo, tra natura e cultura, abbiamo bisogno delle case come dei vestiti: *habitat* e abiti di mediazione con i quali ritagliamo su misura la nostra *silhouette* individuale e sociale¹⁰⁰.

Di questo bene materiale il diritto ha valorizzato, come evidenziato, il profilo proprietario e liberale nell’assicurare l’autonomia dispositiva e la solitudine indispensabile a progettare il proprio modello abitativo. Perciò, anche la variabilità culturale e individuale dei progetti domestici è espressione di libertà in quanto, a differenza delle altre specie, gli esseri umani costruiscono in modi del tutto indipendenti dalle costrizioni biologiche¹⁰¹.

Entrare in casa d’altri è, allora, anche un’esperienza “turistica”, in quanto viaggio esplorativo sul modo in cui l’altro concepisce la vita intima “aumentata” dal dispositivo casa. Perciò, ci si affeziona alle case in cui si abita o si è abitato poiché, in qualche misura, sono il nostro “corpo più grande”¹⁰² o addirittura, potremmo dire, «la nostra anima esposta»¹⁰³. Una semplice finestra illuminata nel buio della notte sembra un’entità vivente e corporea che veglia nel cuore di una casa.

Se, perciò, non pare trascurabile il profilo della tutela che la riservatezza garantisce proprio alla luce della delicatezza della progettualità e del valore dell’intimità, tanto più è necessario garantire, a chi non ne ha la disponibilità, uno spazio domestico adeguato perché, se le case, di per sé, non assicurano, per ovvi motivi, la felicità, esse si rapportano a noi come «promesse di felicità

chiave filosofica DANANI 2013.

⁹⁴ CACCIARI 2021. Sui grandi progetti estetici e urbanistici si veda MILANI 2015. Sulla rinnovata attenzione sugli studi urbani nell’assetto globale si veda LABRIOLA 2016; EAD 2018, 5 SS.; NITRATO IZZO 2017. Per una lettura critica dello spazio urbano nella sua “apparente neutralità” e, perciò, sui temi dell’inclusione, della vulnerabilità, dell’accessibilità e delle istanze di emancipazione si veda BERNARDINI, GIOLO 2021.

⁹⁵ COCCIA 2021, 8 s.

⁹⁶ BACHELARD G. 2006 [1957], 32.

⁹⁷ COCCIA 2021, 34.

⁹⁸ La complessità di rinvenire un ordine nel mondo accompagna la riflessione filosofica da Aristotele a Kant attraverso il concetto di categoria per la formulazione dei giudizi.

⁹⁹ Si ricordi il mito di Prometeo nel *Protagora* di Platone per cui tecnica e politica suppliscono alle carenze naturali dell’uomo.

¹⁰⁰ Non a caso, in un passaggio di drammatico realismo all’inizio del romanzo, Jack London racconta la necessità di comprare abiti usati per potersi addentrare nel “tugurio senza fine” dell’East End londinese LONDON J. 2021 [1903], 11-20.

¹⁰¹ INGOLD 2022, 181.

¹⁰² GIBRAN 1925 [1923], 37: «Your house is your larger body. It grows in the sun and sleeps in the stillness of the night; and it is not dreamless. Does not your house dream?». Si veda altresì TETI 2022, 72: «Ogni casa ha una sua personalità, un carattere distintivo, una somiglianza spiccata con il contesto e con il suo proprietario».

¹⁰³ GIACALONE 2012, 17.

tà condivisa»¹⁰⁴. Dimore inadeguate, perché insicure, insalubri e precarie tratteggiano le planimetrie dell'abbandono che, invece, il diritto alla casa intende contrastare se lo consideriamo come diritto «a non essere lasciati soli/e».

Nel promuovere, perciò, la solidarietà sociale e i diritti che da essa discendono, a ciascuno sia dato di gustare «cedri canditi e pistacchi» all'ombra del proprio giardino senza il recinto di una muraglia che abbia «in cima cocci aguzzi di bottiglia»¹⁰⁵. Così si può superare il rischio di un avvitamento solipsistico dei diritti fondamentali che, nella loro lettura interdipendente, sono il *pharmacon* giuridico della felicità.

¹⁰⁴ COCCIA 2021, 21 s.

¹⁰⁵ Il richiamo è alla poesia di Eugenio Montale, *Merigiare pallido e assorto*, 1925.

Riferimenti bibliografici

- ACKERMAN B.B. 1980. *Social justice in the Liberal State*, Yale University Press.
- ALBANESE R.A. 2023. *La resilienza del diritto all'abitare. Bisogni abitativi e tutele proprietarie tra diritto italiano e fonti europee*, in «Politica del diritto», 1, 2023, 33 ss.
- ALPA G. 2022. *Solidarietà. Un principio normativo*, il Mulino.
- ANSUÁTEGUI J. 2014. *Rivendicando i diritti sociali*, Edizioni Scientifiche Italiane.
- ARENDT H. 2003. *Vita activa. La condizione umana*, Bompiani (ed. or. 1958).
- BACHELARD G. 2006. *La poetica dello spazio*, Dedalo (ed. or. 1957).
- BALDASSARRE A. 1989. *Diritti sociali*, in «Enciclopedia giuridica», XI, 3, Treccani.
- BALDINI M. (ed.) 2013. *Le politiche sociali per la casa in Italia*, in «Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Quaderni della ricerca sociale», 22, 2013.
- BARBERIS M. 2008. *Europa del diritto. Sull'identità giuridica europea*, il Mulino.
- BASSANELLI F., FORINO I. (eds.) 2024. *Gli spazi delle donne. Casa, lavoro, società*, DeriveApprodi.
- BEARDSLEY E. 1971. *Privacy: Autonomy and Selective Disclosure*, in PENNOCK J., CHAPMAN J. (eds.), *Nomos, XIII: Privacy*, 56 ss.
- BECCARIA C. 2010. *Dei delitti e delle pene*, RCS (ed. or. 1764).
- BERNARDINI M.G., GIOLO O. (eds.) 2021. *Abitare i diritti. Per una critica del rapporto tra giustizia e spazi urbani*, Pacini Editore.
- BLAIS M.C. 2012. *Solidarietà. Storia di un'idea*, Giuffrè.
- BOBBIO N. 1997. *L'età dei diritti*, Einaudi.
- BOBBIO N. 2009. *Teoria generale della politica*, Einaudi.
- BOCK G., DUDEN B. 2024. *Lavoro d'amore-amore come lavoro. La nascita del lavoro domestico nel capitalismo*, Ombre Corte.
- BODEI R. 2017. *Geometria delle passioni*, Feltrinelli.
- BODEI R., PIZZOLATO L.F. 1997. *La politica e la felicità*, Edizioni Lavoro.
- BODIN J. 1577. *Les Six Livres de la République*, Jacques du Puys, Libraire Iuré à la Samaritaine (ed. or. 1576).
- BOUGLE C. 1907. *Le Solidarisme*, Giard et Brière.
- BOURGEOIS L. 2008. *L'ordine della solidarietà. Rapporto di Léon Bourgeois al Congresso d'Educazione Sociale del 1900*, in «Scienza e politica», 38, 2008, 16-26.
- BRECCIA U. 1980. *Il diritto all'abitazione*, Giuffrè.
- BROGI D. 2022. *Lo spazio delle donne*, Einaudi.
- BURKE E. 2021. *Lettera a John Farr e John Harris (Sceriffi della città di Bristol)*, in PRICE R., *La libertà civile. Scritti politici*, Rubbettino.
- CACCIARI M. 2021. *La città*, Pazzini Editore.
- CALVINO I. 1972. *Le città invisibili*, Einaudi.
- CARETTI P. 2005. *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli.
- CASADEI T. (ed.) 2015. *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli.
- CASADEI T. 2012. *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze University Press.
- CASADEI T. 2023. *Fuori dall'invisibilità? Donne e lavoro in Italia: un approccio di lunga durata*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2023, 49-66.
- CASADEI T., GIOLO O., POZZOLO S., RE L. (eds.) 2022. *Tra società e diritto. L'impatto degli studi di genere*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2022, 289 ss.
- CHIARELLA P. 2017. *Solidarietà e diritti sociali. Aspetti di filosofia del diritto e prassi normative*, Cedam.
- CHIARELLA P. 2022. *Domus aurea: abitare in pandemia tra diritti e privazioni*, in «Politica del diritto», 2, 2022, 199 ss.

- COCCIA E. 2021. *Filosofia della casa. Lo spazio domestico e la felicità*, Einaudi.
- CONSTANT B. 2013. *La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, Einaudi (ed. or. 1874).
- CORNBURN J., RILEY L. (eds.) 2016. *Slum Health. From the Cell to the Street*, University of California Press.
- COSSUTTA C. 2023. *Domesticità. Lo spazio politico della casa nelle pensatrici statunitensi del XIX secolo*, Edizioni ETS.
- DANANI C. 2013. *Abitanti, di passaggio*, Aracne.
- DE BONI C. (ed.) 2007. *Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. L'Ottocento*, Firenze University Press.
- DE LUISE F., FARINETTI G. 2001. *Storia della felicità. Gli antichi e i moderni*, Einaudi.
- DE MASI D. 2022. *La felicità negata*, Einaudi.
- DE VITA A. 1990. *Il diritto alla casa in diritto comparato*, in «Digesto discipline privatistiche», Utet, IV, 1990, 34 ss.
- DELLA SCALA M.G., SANTANGELO S. (eds.) 2023. *Diritto all'abitare e questione abitativa*, Giappichelli.
- DI SANTO L. 2020. *Per un'ermeneutica dei diritti sociali. I quattro pilastri. Famiglia, Lavoro, Partecipazione, Salute*, il Mulino.
- DICIOTTI E. 2004. *Stato di diritto e diritti sociali*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 4, 2004, 49 ss.
- DIMITRI N. 2024. *La crisi della solidarietà. Condizioni del legame sociale e paradossi europei*, Castelvecchi.
- DOVEY K., VAN OSTRUM M., SHAFIQUE T., CHATTERJEE I., PAFKA E. 2023. *Atlas of Informal Settlements. Understanding Self-Organized Urban Design*, Bloomsbury.
- DUGUIT L. 2003. *Le trasformazioni dello Stato*, Giappichelli (ed. or. 1901).
- DUGUIT L. 2007. *Sovranità e libertà*, Giappichelli.
- FACCHI A. 2007. *Breve storia dei diritti umani*, il Mulino.
- FACCHI A., GIOLO O. 2023. *Una storia dei diritti delle donne*, il Mulino.
- FEDERICI S. 2015. *Calibano e la strega*, Mimesis.
- FEDERICI S. 2020. *Genere e capitale. Per una lettura femminista di Marx*, DeriveApprodi.
- FERRAJOLI L. 2001. *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza.
- FERRAJOLI L. 2008. *Principia iuris*, Laterza.
- FERRAJOLI L. 2013. *Dei diritti e delle garanzie. Conversazione con Mauro Barberis*, il Mulino.
- FERRARA G. 1994. *Dell'eguaglianza*, in LUCIANI M. (ed.), *La democrazia alla fine del secolo*, Laterza.
- FERRERA M. 2016. *Teoria empirica della politica e dei diritti sociali*, in «Ragion Pratica», 2, 2016, 475 ss.
- FILICE F. 2022. *Genere e oppressione sociale*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2022, 353 ss.
- FOUCAULT M. 2013. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi (ed. or. 1975).
- FOUILLÉE A. 1909. *La propriété sociale et la démocratie*, Alcan (ed. or. 1883).
- GIACALONE F. 2012. *Presentazione. La casa come narrazione*, in PESENTI R. *Racconti di casa. Il linguaggio dell'abitare nella relazione tra generi e generazioni*, Edizioni junior, 15 ss.
- GIAMMARINARO M.G. 2022. *L'influenza trasformativa delle prospettive femministe. Vulnerability e Agency*, in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2022, 339 ss.
- GIANFORMAGGIO L. 2005. *Eguaglianza, donne, diritto*, il Mulino.
- GIANNINI M.S. 1986. *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, il Mulino.
- GIBRAN K. 1925. *On Houses*, in *The Prophet*, Alfred A. Knopf (ed. or. 1923).
- GIOLO O. 2023. *L'invisibilità (giuridica) del lavoro delle donne. Esclusione, protezione, confinamento ed espropriazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2023, 67 ss.
- GIUBBONI S. 2022. *Solidarietà. Un itinerario di ricerca*, Editoriale Scientifica.

- GRIMM D. 2023. *Sovranità. Origine e futuro di un concetto chiave*, Laterza.
- GROSSI P. 1992. *Il dominio e le cose*, Giuffrè.
- GURVITCH G. 2004. *La dichiarazione dei diritti sociali*, Rubbettino (ed. or. 1944).
- HEGEL G.G. F. 1863. *La fenomenologia dello spirito*, Rossi Romano (ed. or. 1807).
- HÉRITIER F. 2012. *Il sale della vita*, Rizzoli.
- HOBBS T. 1651. *De Cive*, XIII, 4, Printed by J.C. for R. Royston, consultabile online al link <http://www.public-library.uk/ebooks/27/57.pdf>.
- HOLMES S., SUNSTEIN C.R. 2000. *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, il Mulino.
- INGOLD T. 2022. *The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, dwelling and skill*, Routledge.
- LABRIOLA G.M. 2016. *La città come spazio politico. Tessuto urbano e corpo politico: crisi di una metafora*, Editoriale Scientifica.
- LABRIOLA G.M. 2018. *Città e diritto. Brevi note su un tema complesso*, in «Istituzioni del federalismo», 1, 2018, 5 ss.
- LEE H. 2023. *Il buio oltre la siepe*, Feltrinelli (ed. or. 1960).
- LENOIR F. 2021. *La felicità. Un viaggio filosofico*, Bompiani.
- LOCKE J. 2007. *Due trattati sul governo*, Plus (ed. or. 1689).
- LONDON J. 2021. *Il popolo dell'abisso*, Robin Edizioni, (ed. or. 1903).
- MARTINES T. 2000. *Opere. Libertà e altri temi*, IV, Giuffrè.
- MATTEUCCI N. 2006. *Lo Stato*, il Mulino.
- MCKEON M. 2005. *The Secret History of Domesticity: Public, Private and the Division of Knowledge*, The Johns Hopkins University Press.
- MCMAHON D.M. 2006. *Happiness: A History*, Grove Press.
- MILANI R. 2015. *L'arte della città. Filosofia, natura, architettura*, il Mulino.
- MOLLER OKIN S. 1979. *Women in Western Political Thought*, Princeton University Press.
- MORONDO TARAMUNDI D. 2022. *Il contributo degli studi di genere al diritto. Orizzontale, obliquo o tangenziale?* in «Rivista di filosofia del diritto», 2, 2022, 305 ss.
- MORRONE A. 2020. *Stato sociale e diseguglianze. Persistenze costituzionali e problemi aperti*, in «Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale», 4, 2020, 707 ss.
- NICOLETTI M. 2020. *Per una storia del concetto di oikos*, in «Studia patavina», 67, 3, 1 ss.
- NITRATO IZZO V. 2017. *Gli spazi giuridici della città contemporanea. Rappresentazioni e pratiche*, Editoriale Scientifica.
- NOZICK R. 2004. *La vita pensata. Meditazioni filosofiche*, Bur.
- NUGNES F. 2024. *Povertà abitativa e Costituzione*, Giappichelli.
- NUSSBAUM M. 2002. *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, il Mulino.
- NUSSBAUM M. 2004. *La fragilità del bene*, il Mulino (ed. or. 1986).
- NUSSBAUM M. 2009. *L'intelligenza delle emozioni*, il Mulino.
- NUSSBAUM M. 2014. *Emozioni politiche. Perché l'amore conta per la giustizia*, il Mulino.
- NUSSBAUM M. 2017. *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, il Mulino.
- OLIVITO E. 2016. *Il diritto costituzionale all'abitare: spunti teorico-dogmatici e itinerari giurisprudenziali*, in «Politica del diritto», 3, 2016, 337 ss.
- ORWELL G. 2018. *Senza un soldo a Parigi e a Londra*, Mondadori (ed. or. 1933).
- PATEMAN C. 2003. *The Disorder of Women*, Polity Press (ed. or. 1980).
- PERLINGIERI P. 1991. *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane.
- PESCAROLO A. 2019. *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Viella.
- PESCAROLO A. 2023. *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea. Una replica*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2023, 79 ss.

- PINO G. 2016. *Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni*, in «Ragion pratica», 47, 2016, 495 ss.
- POGGIO T. 2008. *La casa in proprietà nella stratificazione sociale*, in «Meridiana», 62, ABITARE, 2008, 53 ss.
- POLANYI K. 1974. *La grande trasformazione*, Einaudi (ed. or. 1944).
- PORTINARO P.P. 1999. *Stato*, il Mulino.
- PRICE R. 2021. *La libertà civile. Scritti politici*, Rubbettino (ed. or. 1776).
- PROVASI G. 2019. *Dai Trenta gloriosi all'affermazione del neo-liberalismo: forme di integrazione e grandi trasformazioni*, in «Stato e mercato», 2, 2019, 175 ss.
- PULCINI E. 2020. *Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale*, Bollati Boringhieri.
- RAWLS J. 1971. *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press.
- RE L. 2023. *Dallo sfruttamento alla cura? Una discussione a partire da Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea di Alessandra Pescarolo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2023, 5 ss.
- RICCIUTO V. 2022. *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, Edizioni Scientifiche Italiane.
- RIGO E. 2022. *L'impatto degli studi di genere sul diritto. Riproduzione sociale, lavoro non retribuito e cura sotto la lente della pandemia*, 2, 2022, 319 ss.
- RITTER G. 1996. *Storia dello Stato sociale*, Laterza.
- RODOTÀ S. 1981. *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, il Mulino.
- RODOTÀ S. 1997. *Libertà e diritti in Italia dall'Unità ai nostri giorni*, Donzelli.
- RODOTÀ S. 2014. *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza.
- ROSANVALLON P. 2013. *La società dell'uguaglianza*, Castelvecchi.
- RUDAN P. 2011. *Il centro eccentrico. Le donne, il femminismo e il soggetto a sesso unico*, in «Filosofia politica», 3, 2011, 365 ss.
- RUDAN P. 2020. *Donna. Storia e critica di un concetto polemico*, il Mulino.
- SALAZAR C. 2000. *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, Giappichelli.
- SCANLON T. M. 2017. *Why Does Inequality Matter?*, Oxford University Press.
- SCHIAVELLO A. 2022. *Il futuro del costituzionalismo (se il costituzionalismo ha un futuro)*, in «Teoria e storia del diritto privato», num. spec. Ombre del diritto, 2022, 1 ss.
- SORRENTI G. 2023. *Diritti senza dimora: le politiche abitative del Terzo Millennio tra Pnrr e livelli essenziali delle prestazioni*, in «Politica del diritto», 4, 2023, 443 ss.
- STEECK W. 2013. *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, Feltrinelli.
- STEINBECK J. 2017. *Furore*, Bompiani (ed. or 1939).
- STOLZI I. 2023. *Il lavoro delle donne. I tortuosi sentieri dell'eguaglianza*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2023, 17 ss.
- STOWE H.B. 1992. *La capanna dello zio Tom*, Peruzzo Editore (ed. or. 1852).
- TARABORRELLI A. 2012. *La felicità nel dibattito politico inglese del '600. Hobbes e i suoi critici*, in «Filosofia politica», 3, 2012, 383 ss.
- TARELLO G. 1973. *La disciplina costituzionale della proprietà. Lezioni introduttive. Corso di Diritto Civile 1972-1973*, Edizioni Culturali Internazionali.
- TEN DOMÉNECH M. 2024. *La felicidad a la luz de los principios de la modernidad*, Key Editore.
- TETI V. 2022. *La restanza*, Einaudi.
- TOMASI DI LAMPEDUSA G. 2010. *Il Gattopardo*, Feltrinelli (ed. or. 1958).
- TOSI A. 2017. *Le case dei poveri. È ancora possibile pensare un welfare abitativo?*, Mimesis.
- TRAMPUS A. 2015. *Il diritto alla felicità. Storia di un'idea*, Laterza, Edizione digitale.
- VALLAURI M.L. 2023. *Sui lavori delle donne*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2023, 33 ss.

- VANTIN S. 2021. *La Rivoluzione e il diritto. Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft*, in CASADEI T., MILAZZO L. (eds.), *Un dialogo su Olympe de Gouges. Donne, schiavitù, cittadinanza*, Edizioni ETS.
- VECA S. 2000. *Felicità pubblica e felicità privata*, in *La "città" dei filosofi. Il concetto di felicità nel pensiero filosofico*, Atti del corso residenziale di aggiornamento sulla didattica della filosofia, Ferrara 14-19 febbraio 2000, consultabile online al link <https://digilander.libero.it/eruffaldi/filosofi/filosofi6.htm>.
- VEGETTI FINZI S. (ed.) 2000. *Storia delle passioni*, Laterza.
- VERGA G. 2020. *I Malavoglia*, Newton Compton (ed. or. 1881).
- VOLTAIRE 2013. *Candido o l'ottimismo*, Newton Compton (ed. or. 1759).
- WARREN S.D., BRANDEIS L.D. 1890. *The right to Privacy*, in «Harvard Law Review», IV, 5, 1890, 193 ss.
- WESLEY J. 2021. *Alcune considerazioni sulla libertà sollecitate da un recente trattato*, in PRICE R., *La libertà civile. Scritti politici*, Rubbettino.
- WESTIN A.F. 1967. *Privacy and Freedom*, Atheneum.
- WOOLF V. 2013. *Una stanza tutta per sé*, Feltrinelli (ed. or. 1929).
- ZAGREBELSKY G. 2007. *Imparare democrazia*, Einaudi.
- ZAGREBELSKY G. 2017. *Diritti per forza*, Einaudi.
- ZANETTI G. 1998. *Diritto, felicità, amicizia. Due argomenti sul perfezionismo giuridico*, Carocci.
- ZANETTI G. 2000. *Felicità*, in M. LA TORRE, G. ZANETTI, *Seminari di filosofia del diritto*, Rubbettino, 81 ss.
- ZINCONE G. 1992. *Da sudditi a cittadini*, il Mulino.
- ZULLO S. 2013. *La dimensione normativa dei diritti sociali. Aspetti filosofico- giuridici*, Giappichelli.